

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7° "AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI – A.I.A."

Autorizzazione ex art. 208 c. 15, del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii., ditta "L&C Lavori e Costruzioni srl". *Istanza di autorizzazione di un impianto mobile per la frantumazione e la vagliatura di materiali inerti, con attività di recupero R5.*

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana
- VISTA la Direttiva 96/61/CE del 24.09.1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento così come modificata dalle Direttive 2003/35/CE e 2003/87/CE;
- VISTA la Direttiva 2010/75/CE del 24.11.2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- VISTA la Decisione della Commissione Europea 2014/955/UE del 18.12.2015 che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, con applicazione a decorrere dall'1.06.2015;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la Legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante "*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*", la quale ha istituito il "*Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti*";
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante "*Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*" e ss.mm.ii., ultima delle quali la legge regionale n. 3/2013, entrata in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione, che prevede che siano assegnate all'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità le competenze al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'articolo 29 ter e seguenti del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152, esclusivamente per le opere previste al punto 5 dell'allegato VIII alla parte seconda del Decreto legislativo n.152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.Lgs. n. 104 del 16.06.2017, attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile del 2014, che modifica la Direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ai sensi degli artt. 1 e 14 della Legge 9 luglio 2015, n. 114, pubblicato in G.U.R.I. n. 156 del 6 luglio 2017;
- VISTA la Circolare di Coordinamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0022295 GAB del 27.10.2014 recante "*Linee di indirizzo sulle*

modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46”;

- VISTA la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare – Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento prot. n. 4064 del 15.03.2018 avente per oggetto *Circolare ministeriale recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”*;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 19 Dicembre 2011, n. 537 recante la “rimodulazione dell’assetto organizzativo di natura endoprocedimentale” nella parte in cui si determinano le strutture intermedie del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti e le relative competenze;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 08 del 04.01.2018, con cui a seguito della Deliberazione della Giunta Regionale n. 524 del 29.12.2017 è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti all’ing. Salvatore Cocina;
- VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 207 del 07.06.2016 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni e attuazione dell’articolo 49, comma 1, della legge regionale 09/2015”. Modifica al D.P.R.S 6/2013 e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.D.G. 232 del 28.05.2013, con il quale sono state attribuite al Servizio 7 di questo Dipartimento le competenze al rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all’art. 29 ter e seguenti del Dlgs n. 152/06 esclusivamente per le opere previste al punto 5 dell’allegato VIII alla parte seconda del Dlgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.D.G. n. 1494/D.A.R del 27.10.2017, con il quale è stato conferito all’arch. Antonino Rotella l’incarico di Dirigente del Servizio 7 “Autorizzazione – Impianti gestione rifiuti – A.I.A.”;
- VISTO il D.D.G. n. 1379/D.A.R del 20.11.2018, con il quale, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c) della L.R. n. 10/2000, l’arch. Antonino Rotella nella qualità di Dirigente responsabile del Servizio 7 “Autorizzazione – Impianti gestione rifiuti – A.I.A.” è stato delegato dal Dirigente Generale del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, nell’ambito delle competenze individuate con i vigenti assetti interni del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, ad adottare tutti i provvedimenti finali dei procedimenti istruiti dal predetto Servizio 7;
- VISTO il “Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”, adottato con Ordinanza commissariale n. 1166 del 18.12.2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il “Piano regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia” approvato con Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02.08.2012;
- VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 28.05.2015 n. 100 con il quale è stata valutata positivamente la Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione di Incidenza relativa al “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia” dell’11.07.2012;
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 158 del 5 aprile 2018 avente per oggetto “Gestione del ciclo integrato dei rifiuti – Piano Stralcio - Approvazione”;

- PRESO ATTO che il 12 aprile 2018, durante la tredicesima riunione del Comitato Tecnico (art.75 direttiva 2010/75/UE) sono state approvate le BAT Conclusions per il settore Waste Treatment (WT) e trasmesse alla Commissione per la loro pubblicazione in G.U.C.E;
- VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, in particolare l'allegato D, da cui emerge chiaramente la responsabilità dell'attribuzione dei codici rifiuti relativi ai rifiuti prodotti in capo ai produttori stessi;
- VISTO il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 524/GAB del 31/01/2018, di adozione del PTPCT - Aggiornamento 2018-2020;
- VISTA la legge regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la "tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi";
- VISTO il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/11/2012 del 19/09/2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del d.lgs. n. 152/06, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente del 28/04/98, n. 406, recante il regolamento di attuazione di direttive dell'Unione europea, relativo alla regolamentazione delle modalità operative e di funzionamento dell'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti nelle varie fasi;
- VISTO il "Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia", adottato con Ordinanza commissariale n. 1166 del 18/12/2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA l'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero dei rifiuti;
- VISTO il decreto dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente del 9 Agosto 2007 - Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, ed in particolare il comma I dell'art. 8 che prevede che *"Per lo svolgimento delle attività degli impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti per i quali siano stati imposti limiti alle emissioni in atmosfera, e di cui all'art. 208, comma 15, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'interessato, almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione e l'iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali, nonché l'eventuale ulteriore documentazione richiesta"*;
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRIS)" e ss.mm.ii.;
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" e ss. mm. ed ii.;
- VISTO il D.D.G. n. 10 del 21/01/2011 dell'Assessorato Territorio e Ambiente, che disciplina gli adempimenti previsti per le verifiche ambientali necessarie per lo svolgimento delle campagne di attività degli impianti mobili;
- VISTO il D.Lgs. n. 159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. "Codice Antimafia" e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D.Lgs. 218 del 15 Novembre 2012;

- VISTO il parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Ambiente n. prot. GAB-2012-7831/UL dell'08/05/2012 relativo alla nozione di "Impianto mobile";
- VISTO il "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani" approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell'11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;
- VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 03 giugno 2014 n. 120, "Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali;
- VISTA la decisione della commissione Europea 2014/995/UE che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, con applicazione a decorrere dall'01/06/15;
- VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 28 maggio 2015 n. 100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d'incidenza relativa al "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia" dell'11 luglio 2012;
- VISTO il decreto Presidenziale 21 aprile 2017, n. 10 "Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9. Approvazione dell'aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia";
- VISTA l'istanza del 26/02/2018, acquisita al protocollo del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in data 28/02/2018 al n. 8409, con la quale la società "L&C LAVORI E COSTRUZIONI S.r.l." (C.F./P.I. 07139281005) con sede ad Alcamo (TP), in C.da Bigurdo snc, ha chiesto l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., per un impianto mobile prodotto dalla Wirtgen GmbH, modello WIRTGEN 2000 VC, Numero telaio 1200074, per lo svolgimento di attività di frantumazione e vagliatura di rifiuti inerti individuati dai codici CER riportati nella tabella di cui all'articolo 2 del presente provvedimento e per lo svolgimento delle operazioni R5 di cui all'allegato "C" Parte IV, del D.L.vo 152/06 e s.. mm. ed ii.;
- VISTA la documentazione tecnica e amministrativa allegata all'istanza, costituita da:
- Relazione tecnica
 - Fresa WIRTGEN 2000 VC, Numero telaio 1200074, targata PA00149;
 - Tipo e quantità di rifiuti trattabili;
 - Relazione previsionale impatto acustico;
 - Emissioni acustiche;
 - Descrizione dettagliata degli elementi che costituiscono l'impianto;
 - Dichiarazione sostitutiva del Certificato di iscrizione presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Palermo;
 - Dichiarazione di conformità CE dell'impianto mobile;
- VISTE le specifiche tecniche dell'impianto di frantumazione e vagliatura di seguito riportate:
- Potenza motore: 298 kW;
 - Altezza totale (senza nastro di carico): 3800 mm;
 - Larghezza totale: 2500 mm;
 - Lunghezza totale: 14230 mm;

- Pressione sonora media in decibel: 86.91 dB (a vuoto) – 106.9 dB (a pieno carico);
- Capacità giornaliera impianto: 250 ton/giorno

VISTA la nota acquisita al protocollo del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti al prot. n. 43783 del 18/10/2018, con la quale la società "L&C LAVORI E COSTRUZIONI" S.r.l con sede ad Alcamo (TP), in C.da Bigurdo snc, ha trasmesso documentazione integrativa consistente in:

- Ricevuta pagamento tassa di concessione governativa;
- Relazione tecnica integrativa;
- Dichiarazione sostitutiva di non coniugio;
- Dichiarazione sostitutiva di messa in dimora dell'impianto;
- Dichiarazione di conformità dell'impianto;
- Foto targa con numero matricola dell'impianto;
- Iscrizione nella White List della Prefettura di Trapani (fasc. n. 1032/2012/Area I[^]/Antimafia del 29/03/2017) con validità al 28/03/2018;

VISTA la fattura di acquisto della Viastrada s.a.s. n. 01 del 31/01/2017 intestata alla L&C LAVORI E COSTRUZIONI S.r.l, con sede in Contrada Bigurdo snc- Alcamo (TP);

VISTA la ricevuta di pagamento, effettuato il 10/10/2018, della tassa di concessione governativa;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dalla Ditta, in attuazione alle disposizioni ex art.1, comma 9, lettera e) della L. 190/2012, dalla quale risulta che la stessa *"non si trova in rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, né il titolare dell'istanza né i propri dipendenti, con i dirigenti ed i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento;*

CONSIDERATO che il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ed il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate, nonché l'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi, è già stato sottoscritto tra la Ditta ed Il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti nell'ambito del procedimento istruttorio relativo al D.D.G. n. 313 del 17 aprile 2018;

VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;

CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D.Lgs.159/2011 nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;

ACCERTATO che la ditta "L&C LAVORI E COSTRUZIONI" S.r.l con sede ad Alcamo (TP), in C.da Bigurdo snc è iscritta nella White List della Prefettura di Trapani con validità sino al 28/03/2018 e che sul sito della Prefettura di Trapani la stessa risulta in aggiornamento per rinnovo al 23/11/2018;

VISTO il D. Lgs. n. 159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. "Codice Antimafia" e le successive disposizioni correttive

ed integrative di cui al D. Lgs. 218 del 15 Novembre 2012;

- CONSIDERATO** che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;
- CONSIDERATO** che l'autorizzazione degli impianti mobili ha validità sull'intero territorio nazionale nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 15 del D.Lgs. n. 152/2006, e ss.mm.ii.;
- EVIDENZIATO** che è fatto salvo quanto disposto dagli Enti sul cui territorio sono effettuate le singole campagne di attività;
- RILEVATO** che, sempre in ordine alle singole campagne di attività, è fatto salvo quanto stabilito dalle norme vigenti in ordine agli aspetti oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza sul lavoro;
- RITENUTO** che i criteri progettuali e gestionali previsti, una volta adeguati ed integrati secondo le prescrizioni impartite dal presente Decreto, siano idonei a perseguire l'attività di trattamento rifiuti, garantendo la tutela dell'ambiente, rispettando la vigente normativa in materia ed in particolare il D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii, ed il Decreto M.A.T.T.M. 29 gennaio 2007;
- RITENUTO** pertanto, di potere procedere al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.Lgs. n. 152/06 e ss..mm.ii., per anni dieci;
- RITENUTO** di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato decreto legislativo n. 152/06, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;

A termini della vigente normativa,

D E C R E T A

Art.1

Ai sensi dell'art. 208 del D. L.vo n. 152/06, e ss.mm.ii., la ditta "L&C LAVORI E COSTRUZIONI" S.r.l con sede ad Alcamo (TP), in C.da Bigurdo snc (C.F./P.I. 07139281005), è autorizzata all'utilizzo dell'impianto mobile prodotto dalla ditta "Wirtgen", modello Wirtgen 2000 VC, numero telaio 1200074, per lo svolgimento di campagne di frantumazione e vagliatura di rifiuti inerti individuati dai codici CER riportati al successivo articolo 2, effettuando le operazioni R5 di cui all'allegato "C" della Parte IV del citato decreto, per una potenzialità giornaliera massima di circa 250 tonn.

L'autorizzazione alla gestione dell'impianto è concessa alla ditta "L&C LAVORI E COSTRUZIONI S.r.l" per anni dieci a partire dalla data del presente decreto e può essere rinnovata. A tal fine entro 180 giorni dalla scadenza deve essere presentata domanda di rinnovo.

Art.2

La Ditta potrà effettuare campagne rivolte all'attività di frantumazione e vagliatura dei rifiuti individuati dai seguenti codici CER:

CER	DENOMINAZIONE	OPERAZIONE
01 04 08	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407	R5
01 04 10	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407	R5
01 04 13	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407	R5
10 12 01	Scarti di mescole non sottoposti a trattamento termico	R5

10 12 06	Stampi di scarto	R5
10 12 08	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	R5
10 13 11	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	R5
17 01 01	Cemento	R5
17 01 02	Mattoni	R5
17 01 03	Mattonelle e ceramiche	R5
17 01 07	Miscugli e scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	R5
17 03 02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	R5
17 05 08	Pietrisco per massicciate ferroviarie diverso da quello di cui alla voce 170503	R5
17 06 04	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	R5
17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	R5
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	R5

ART. 3

La presente autorizzazione è subordinata alle seguenti prescrizioni:

1. L'impianto è finalizzato al recupero di materiali inerti, per essere riavviati al riutilizzo o alla commercializzazione;
2. La quantità massima giornaliera di rifiuti che può trattare l'impianto è di 250 tonn;
3. L'impianto dovrà essere trasportato sui siti in cui si svolgeranno le campagne tramite apposito mezzo autorizzato per il trasporto su strada, dandone comunicazione del modello e della targa a questo Ufficio;
4. Dalle operazioni di recupero (R5) sui CER autorizzati dovranno risultare, mediante le fasi meccaniche specifiche dell'impianto, materie prime secondarie costituite da frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata per gli usi consentiti, con test di cessione dell'eluato conforme a quanto previsto dall'art. 3 del D.M. 5 febbraio 1998 e con caratteristiche di cui alle norme CNR-UNI 10006;
5. Ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/06, i metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie, sostanze e prodotti secondari devono garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro dello Sviluppo Economico, da emanarsi entro il 31 dicembre 2008. Sino all'emanazione del suddetto Decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai Decreti Ministeriali 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269;
6. La disciplina in materia di gestione di rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto;
7. Il titolare dell'impianto è tenuto a verificare che la caratterizzazione dei rifiuti in ingresso, effettuata dal produttore del rifiuto stesso, attesti la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente decreto per la specifica attività svolta;
8. I rifiuti prodotti dall'attività di recupero, autorizzata ai sensi del presente decreto, dovranno essere depositati secondo le vigenti disposizioni di legge separatamente dai rifiuti ancora da sottoporre al trattamento;
9. L'esercizio dell'attività di gestione rifiuti effettuata tramite il presente atto è soggetta al rispetto degli adempimenti amministrativi previsti dal decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii;

10. L'impianto deve mantenere sempre efficiente l'eventuale dispositivo di abbattimento delle polveri tale da ridurre al minimo le emissioni diffuse derivanti dalle fasi di lavorazione. L'abbattimento delle polveri deve essere effettuato in modo da garantire, per tutto il ciclo, il massimo di contenimento delle emissioni diffuse. Le fasi in cui avviene l'abbattimento sono: - zona carico impianto (inizio impianto) zona frantumazione (dove avviene la frantumazione) - zona di scarico (termine della lavorazione);
11. Sono fatti salvi gli obblighi di cui al decreto dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente del 09.08.2007, recante "Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera", in premessa citato, prestando particolare attenzione alle comunicazioni di campagna e del D.D.G n. 10 del 21/01/2011 del Servizio VAS-VIA dell'Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente;
12. L'impianto non deve produrre alcun effluente liquido. Ove dovessero prodursi tali effluenti, la Ditta esercente è tenuta ad allestire in sito idonei sistemi di contenimento;
13. La Ditta, con cadenza biennale, dovrà produrre a questo Dipartimento il certificato generale del casellario giudiziale aggiornato;
14. La Ditta, con cadenza biennale, dovrà produrre una relazione giurata che attesti il funzionamento dell'impianto nel rispetto delle sue caratteristiche progettuali allegando una documentazione fotografica di dettaglio e d'insieme dell'impianto mobile, nonché una relazione di sintesi sulle campagne effettuate con la precisazione dei quantitativi di materie prime seconde prodotte e commercializzate;
15. L'impianto potrà svolgere la propria attività nei luoghi ove i rifiuti vengono prodotti (ad esempio in aree di cantiere), o presso siti autorizzati ai sensi della parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii, purché funzionalmente collegati con le attività che producono i rifiuti, ferme restando le verifiche che saranno effettuate ai fini dell'autorizzazione della singola campagna;
16. In coincidenza della prima comunicazione di campagna e comunque non oltre un anno dalla data del presente decreto, la Ditta deve produrre dichiarazione, qualora non avesse già provveduto, di avvenuta punzonatura del numero di matricola sull'impianto stesso, con allegata una documentazione fotografica di dettaglio e d'insieme dell'impianto esistente, nonché il luogo di ricovero dell'impianto nei periodi di inattività, con avvertenza che in caso di inottemperanza si procederà con la revoca del presente provvedimento;
17. Per quanto riguarda la componente rumore devono essere rispettati i limiti di emissioni sonore previsti per la zona ove ricade il sito prescelto per le singole campagne di attività dalla L. 26.10.1995 n. 447 e successive modifiche ed integrazioni;
18. Devono essere adottate tutte le misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. La macchina deve essere fornita di appositi segnali di pericolo, collocati opportunamente. Inoltre l'impianto dovrà essere dotato di idonee attrezzature ausiliarie quali cassetta del pronto soccorso, gli estintori adeguati alle possibili tipologie di incendi che potrebbero svilupparsi e quanto altro necessario a fronteggiare adeguatamente condizioni di emergenza;
19. L'esercizio dell'attività di gestione rifiuti ai sensi del presente atto deve essere svolta nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'ambiente di cui all'art. 4 della direttiva 75/442/CEE;
20. Alla cessazione della campagna la Ditta è obbligata al ripristino dello stato dei luoghi ed alla relativa comunicazione al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ed alla Città Metropolitana competente per territorio;
21. Qualunque variazione del sito di ricovero dell'impianto deve essere comunicata allo scrivente Dipartimento nonché alla Città Metropolitana competente per territorio;
22. Il trasporto dell'impianto dovrà avvenire con mezzi di adeguate dimensioni e capacità e nel pieno rispetto delle norme vigenti.

ART. 4

Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale la Società, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D. lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii, almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto, è obbligata a comunicare all'Ente competente, nel cui territorio si trova il sito prescelto, allegando copia conforme della presente autorizzazione, le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività e quanto di seguito elencato:

1. La data di inizio e la durata della campagna di attività;

2. La copia del contratto di affidamento dei lavori relativi all'effettuazione della campagna oggetto della comunicazione;
3. Specifico diagramma che evidenzi, fra le varie attività, il tempo effettivo di utilizzo dell'impianto in relazione allo svolgimento della campagna oggetto della comunicazione;
4. La specifica dei rifiuti da recuperare, con l'indicazione della classificazione, delle caratteristiche e della relativa codifica, nonché della quantità dei rifiuti in t/giorno, oggetto dell'attività e l'indicazione di quelli risultanti dall'attività e la loro destinazione;
5. La descrizione dettagliata del sito relativo alla campagna di attività, che evidenzi che la scelta dello stesso sia funzionale con il luogo di produzione dei rifiuti, con allegata una planimetria dello stesso, riportante l'esatta ubicazione dell'impianto ed i confini dell'area prescelta, nonché le precauzioni adottate a salvaguardia del terreno ove l'impianto viene installato;
6. Relazione tecnica che illustri come la Ditta intende procedere per il ripristino dello stato dei luoghi a fine campagna;
7. Le modalità di esercizio in ordine allo svolgimento della specifica campagna, con particolare riguardo alle verifiche ed alle analisi di controllo ed alle metodologie di recupero;
8. Appropriata documentazione di impatto acustico che indichi le caratteristiche acustiche dell'impianto e di tutti i mezzi in opera nel sito e l'orario di esercizio;
9. Garanzie finanziarie, aggiornate agli indici ISTAT, così come previsto dall'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003 rilasciate da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B.;
10. Piano operativo di sicurezza.

ART. 5

La Ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività correlata alla specifica comunicazione di campagna, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fidejussioni previsto dalla vigente normativa, da parte di questo Dipartimento.

L'eventuale ritardo nell'avvio della campagna o la sua interruzione per qualsiasi motivo non danno luogo a diritto di proroga del termine di scadenza della campagna autorizzata.

In tali casi, ove si intenda proseguire la campagna oltre i termini di scadenza, dovrà essere presentata una nuova comunicazione nel rispetto dei termini di legge.

ART. 6

La presente autorizzazione non deve essere considerata né come un'approvazione progettuale né come una omologa dell'impianto mobile.

ART. 7

La ditta è onerata di comunicare al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti i dati relativi ai flussi di rifiuti/materiale in ingresso ed in uscita dall'impianto, distinti per tipologia, codice CER e quantità, con frequenza almeno mensile e comunque secondo le modalità che saranno disposte dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 8

La Ditta dovrà tenere presso il luogo di svolgimento della campagna, apposito registro di carico e scarico regolarmente vidimato, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

ART. 9

Quando, a seguito di controlli sulla gestione dell'impianto, questo non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento è, in ogni caso, subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive, in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.

L'attività autorizzata ai sensi del presente decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi.

Qualunque variazione della società (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza in tutti gli altri casi e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico o di cessione di ramo d'azienda deve essere tempestivamente comunicata a questo Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 10

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

ART. 11

Sono fatti salvi i compiti di vigilanza e controllo, in ordine al corretto utilizzo dell'impianto, da parte della Città Metropolitana o del Libero Consorzio Comunale, dell'A.R.P.A. - Struttura Territoriale, dell'A.S.P. e del Comune nel cui territorio sono effettuate le campagne, per quanto di rispettiva competenza, le disposizioni ed i provvedimenti anche più restrittivi, emanati dagli Enti nel cui territorio si effettua la campagna di attività di cui al presente decreto, nonché quanto stabilito dalla normativa vigente in ordine agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza del lavoro.

ART. 12

Le comunicazioni di campagna di cui all'art. 4, da effettuare nel territorio della Regione Siciliana, dovranno essere indirizzate oltre che a questo Dipartimento anche alla Città Metropolitana o Libero Consorzio Comunale competente per territorio, al Comune competente per territorio, al Servizio Emissioni dell'Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente e al Servizio VAS-VIA dell'Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente ove previsto dal D.D.G. n. 10 del 21/01/2011, che disciplina gli adempimenti previsti per le verifiche ambientali necessarie per lo svolgimento delle campagne di attività degli impianti mobili.

La Città Metropolitana o il Libero Consorzio, competente per territorio, effettuerà l'attività di controllo e vigilanza di cui all'art. 197 del D.Lgs. 152/06, avvalendosi eventualmente della Struttura Territoriale dell'A.R.P.A., anche al fine delle verifiche di ripristino dello stato dei luoghi effettuato dalla Ditta alla cessazione della campagna.

ART. 13

Si dà atto che la ditta "L&C LAVORI E COSTRUZIONI" S.r.l con sede ad Alcamo (TP), in C.da Bigurdo (C.F./P.I. 07139281005), è iscritta alla White List della Prefettura di Palermo con validità sino al 28/03/2018, in aggiornamento per rinnovo.

ART. 14

Si dà atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D.Lgs. 159/2011.

Art. 15


Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art. 68 della L.R. 12 Agosto 2014 n. 21, così come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. 07/05/2015 n. 9, trasmesso alla G.U.R.S. affinché venga pubblicato per estratto e notificato alla ditta "L&C LAVORI E COSTRUZIONI" S.r.l".

La pubblicazione del presente decreto nel sito WEB di questo Dipartimento sarà comunicata ai seguenti Enti: Comune di Alcamo (TP), Libero Consorzio Comunale di Trapani, Prefettura di Trapani, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Trapani, A.R.P.A. Sicilia (Catasto Rifiuti), A.R.P.A. - Struttura Territoriale di Trapani, D.R.A.R. - Servizio 5 Gestione Integrata dei Rifiuti.

Avverso il presente decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 23, ultimo comma dello statuto siciliano entro il termine di 120 gg dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore.

Palermo, li **25 FEB 2019**

Il Funzionario Direttivo
(ing. *Francesco Arini*)



Il Dirigente 87
autorizzazione impianti rifiuti ed AIA
(Arch. *Antonio Rotella*)

